



Fascicolo: 55964 Nome: Sviluppo Prime Srl Parco Eolico Abruzzo  
Titolario: 01.09.06 Osservazioni al progetto.

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Al **Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica**

e, p.c.

[presidente@provincia.chieti.it](mailto:presidente@provincia.chieti.it)

Al **Sig. Presidente  
Francesco MENNA**

**Oggetto:** [ID: 10644] Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Parco Eolico Abruzzo", sito nei comuni di Cupello (CH), Fresagrandinaria (CH), Palmoli (CH), Tufillo (CH) e Furci (CH), di potenza totale pari a 66 MW, costituito da 11 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW.  
Procedimento di VIA – PNIEC. Proponente: Sviluppo Prime S.r.l.

In riferimento all'oggetto si rimettono osservazioni al progetto di cui in epigrafe riportati di seguito secondo la modulistica ministeriale.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore 3  
Ing. Nicola Pasquini



Firmato digitalmente da:  
**PASQUINI NICOLA**  
Firmato il 14/02/2024 19:45  
Seriale Certificato: 2100715  
Valido dal 18/01/2023 al 18/01/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SETTORE 3

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il Sottoscritto PASQUINI Nicola, nato a Treglio (CH) il 04.12.1962 – c.f.: PSQNCL62T04L363X, in qualità di Dirigente del Settore 3 della Provincia di Chieti -Regione Abruzzo- con sede in CHIETI cap. 66100 – c.f.: 8000013 069 2

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

**ID:10644) Procedura di Impatto Ambientale ai sensi dell' art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un' impianto eolico da 66 MW composto da 11 aerogeneratori, chiamato "Parco Eolico Abruzzo", ricadenti nei Comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Palmoli, Tufillo e Furci in Provincia di Chieti, e delle relative opere ed infrastrutture di connessione alla RTN. Proponente: Sviluppo Prime S.r.l. - Osservazioni -**

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare)\_\_\_ **ASSENZA STUDI, RILIEVI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA PER LEGGE**

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare)\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

*In riferimento alla programmazione*

1) Si fa presente che trattasi di intervento di rilevante interesse ambientale-territoriale non ricompreso nello strumento di pianificazione di questa Provincia, ovvero, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il quale non prevede alcuna specifica normativa con riferimento a detti impianti e che si rende opportuno l'interessamento diretto del Consiglio Provinciale in considerazione degli impatti ambientali e paesaggistici che detti impianti esercitano sui territori.

**2)-Assenza del Piano particellare di Esproprio in violazione dell'art. 33 del D.Lgs 36-2023.** La mancanza di un elenco particelle da espropriare o sottoporre a servitù e l'assenza di un elenco ditte **impedisce** ai cittadini proprietari di fondi agricoli partecipare al procedimento verificando se le loro legittime proprietà sono interessate al progetto. Il Testo Unico sugli Espropri (D.P.R. 8 luglio 2001 n. 320) all' art. 11 stabilisce che:

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

**3)- Assenza nelle Tavole di Progetto dei Beni Storico-Culturali vincolati a norma di legge ed Assenza delle Valutazioni di Impatto Ambientale su Tali beni**

Il documento ABSA084 del progetto proposto, alla pagina 66, riporta: "L'area del sito non presenta al suo interno Beni materiali, patrimoni culturali o aree di rilevante interesse". Tale conclusione viene esplicitata iconograficamente con la cartografia allegata denominata ABSA113. **Si tratta di un'affermazione che non risponde affatto né al quadro degli studi pubblicati e dei vincoli ricadenti nel territorio interessato dal progetto né tantomeno alla realtà effettuale delle cose:** la conclusione, per ammissione degli stessi progettisti, deriva dalla consultazione del Piano Paesaggistico della Regione Abruzzo, al momento ancora in fase di redazione e comunque incompleto. Sulla base del Catalogo generale dei beni culturali del MIC, si evince, invece, che i beni materiali di interesse culturale presenti nei comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Palmoli e Tuffillo sono in totale più di 460 (<https://catalogo.beniculturali.it/>). Inoltre, si segnala per gli stessi comuni la presenza di almeno 11 immobili tutelati da vincoli architettonici (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>), escludendo gli altri tipo di vincoli. Di conseguenza, tenendo conto di quanto segnalato, si ritiene non esaustivo, se non privo di fondamento e verità, il punto "10.7.4 Valutazione di B" del documento ABSA110, che **non prende affatto in considerazione i beni architettonici catalogati NELLO STUDIO DELL'IMPATTO VISIVO dai punti sensibili**. Inoltre, si precisa che per valutare correttamente l'impatto di un progetto di impianto eolico sul paesaggio, è essenziale utilizzare rendering che riflettano fedelmente la dimensione e la posizione delle turbine eoliche rispetto all'ambiente circostante. È importante considerare il contesto paesaggistico, le linee di vista e l'effetto visivo delle turbine da diverse angolazioni e distanze. Purtroppo dai testi si evince che il presente studio è carente di rendering che riflettano realisticamente l'impatto visivo dell'impianto eolico, fattore fondamentale per una valutazione completa e obiettiva del progetto

#### **4)-Assenza della VPIA (Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico)**

Nella VIA in questione e nella documentazione presentata dalla proponente è **ASSENTE la VPIA (Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico)**, che, invece, è imprescindibile in questa fase di progettazione, come previsto dal D. Leg.vo 36/2023 e specificato nell'allegato I.8 al suddetto decreto, all'art. 1:

*"1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice [D. Leg.vo 36/2023], si svolge secondo la seguente procedura: ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice [D. Leg.vo 36/2023], le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni."*

#### **5)-Assenza di Dati sulla Ventosità delle Aree di Progetto**

##### **Assenza di Campagna di Indagini Anemometriche.**

A fronte di una superficie territoriale dei comuni interessati dall'impianto di 143,71 ettari (32,78 Ha Palmoli, 21 Ha Tufillo, 24 Ha Fresagrandinaria, 17,91 Ha Furci, 48,02 Ha Cupello) nessuna rilevazione anemometrica è stata effettuata in questi comuni considerando, invece, come input di progetto i dati rilevati a Mafalda in provincia di Campobasso distante da Cupello 15 km ed addirittura a Guglionesi, sempre in provincia di Campobasso, posto ad una distanza di 27 km dal comune di Palmoli.

Il tutto in violazione del "Cap.6. Linee guida per l'installazione di impianti eolici di grande taglia" della Regione Abruzzo e successivamente modificato dal D.G.R. n. 148 del 12 marzo 2012. Infatti a pag. 6.5 al paragrafo 6.2.2 Requisiti anemologici articolo a delle suddette Linee guida si richiede quanto segue: "Presenza di almeno una torre anemometrica nel sito e documentazione comprovante l'installazione" e all'articolo d "Deve essere fornito un certificato di installazione della torre rilasciato dal soggetto incaricato all'installazione, completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dati. Devono inoltre essere forniti i rapporti di manutenzione della torre". Nel documento progettuale ABEG013 "Valutazione risorsa eolica e analisi producibilità" a pag. 6 paragrafo 3 Dati anemometrici viene riportata la seguente affermazione: "Per le valutazioni di producibilità nel seguito descritte sono state preventivamente verificate diverse serie di dati anemometrici di altrettante stazioni ricadenti nell'area, utilizzando poi i dati di una stazione anemometrica denominata Riferimento 1, ricadente nel Comune di Guglionesi, previa verifica con altra stazione ricadente nel Comune di Mafalda, ad Est dell'impianto". **Non vengono indicate di fatto come sono stati verificati i dati anemometrici di altrettante stazioni ricadenti nell'area visto che non è stato posizionato un vero anemometro, oltretutto sono stati presi i dati di una stazione di Guglionesi e verificati con quelli della stazione di Mafalda, entrambi al di fuori dell'area d'impianto.** Infatti nello stesso documento il tecnico autore dello studio dichiara a pag. 22 "Nell'ottica della finalizzazione del progetto e dell'eventuale necessità d'intercettare i servizi proposti dal circuito del Credito "(finanziamento), si consiglia una specifica qualificazione anemometrica ad adeguate altezze dal suolo, anche con l'impiego della tecnologia di Remote Sensing Device, con misure anche di breve durata e un approfondimento di questo studio (asseverazione bancabile) che comprenda in particolare un'analisi specifica delle variabili, la quale, con le informazioni disponibili, definisca l'incertezza complessiva sulla valutazione della producibilità dell'impianto, al fine di determinarne il valore atteso con data probabilità (P 75%, P 90%, ) solitamente richiesto per il finanziamento.

## 6)-Criticità Geologico-Geotecniche e di Caratterizzazione Sismica del Territorio

*Il progetto presenta enormi criticità dal punto di vista geologico-geotecnico e di caratterizzazione sismica del territorio come meglio evidenziato nello studio del dott. geologo Rossi Concezio di Palmoli che sommariamente di seguito si riporta:*

*La stesura del progetto Parco Eolico Abruzzo manca di un adeguato studio del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico, indispensabile per un progetto di tale importanza e per il livello progettuale richiesto anche ai fini autorizzativi:*

*1) Negli elaborati disponibili è presente una relazione geologica redatta esclusivamente con dati bibliografici e cartografie "a grande scala", spesso decisamente datati; questo a partire dalle carte geologiche utilizzate come base essenziale dello studio, la Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 e, in particolare, il foglio 148 Vasto del 1970-1971 ed il foglio 154 Larino del 1963-1968. Non sono stati consultati dati molto più recenti, ad esempio le diverse carte tematiche del 1998, del 2004 e del 2011 che avrebbero potuto dare sicuramente un maggiore contributo al lavoro.*

*2) Non ci sono tracce di un rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio (in campo), primo passo per condurre uno studio geologico che si possa definire tale, per cui si osserva:*

- *unità geologiche e strutturali imprecise e anche non esatte, come ad esempio nella località Immerse del Comune di Palmoli (aerogeneratori AB06, AB07 e AB10) in cui non è stata rilevata la presenza dell'unità evaporitica (Associazione Gessosa) del Messiniano, elemento rilevante sia per una giusta definizione dei terreni di sedime e sia per la presenza di un importante fenomeno carsico che si esplica in queste litologie. Infatti la zona citata è caratterizzata da forme geomorfologiche tipiche come le doline (inghiottitoi della profondità anche di diverse decine di metri) che si possono rilevare in diversi punti e non sempre ben visibili, elemento che testimonia anche la presenza di una circolazione idrica sotterranea, caratteristiche queste di un'importanza naturalistica notevole e che rappresentano un elevato grado di pericolosità per una qualsiasi struttura che si voglia realizzare. Tali elementi geomorfologici non sono riportati in nessuna cartografia e solo un rilievo di dettaglio avrebbe potuto evidenziare.*
- *esame delle caratteristiche geomorfologiche del territorio basato su cartografie spesso incomplete come quelle del P.A.I. che non sempre rispecchiano l'attuale assetto del territorio che deve essere quindi caratterizzato da un rilievo di campagna. E allora abbiamo i generatori eolici AB08 e AB09 in località La Spogna e Lagogrande del Comune di Tuffillo posizionati in aree storicamente in frana, anche se le perimetrazioni riportate nel P.A.I. circoscrivono solo alcuni tratti mentre, altri studi come il Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia dell'ISPRA), nella zona indicano la presenza di diversi fenomeni come la frana di genesi complessa nell'area dell'aerogeneratore AB08; in queste località la presenza di ampie aree instabili è testimoniata da tante altre notizie, anche storiche, che si possono trovare semplicemente recandosi nelle diverse sedi istituzionali nelle quali, ad esempio, si poteva facilmente leggere la Relazione sulla frana verificatasi in territorio di Tuffillo sugli ultimi giorni del mese di aprile del 1883 redatto dall'Ingegnere Civile, Delegato stradale del gruppo di Vasto, incaricato dal Sotto Prefetto del Circondario di Vasto ad effettuare un primo sopralluogo dopo uno dei tanti eventi che hanno interessato la zona.*
- *sempre la carente analisi geomorfologica delle zone interessate dal parco eolico ha portato alla mancata individuazione di processi instabili che coinvolgono diverse aree come quella del generatore AB01 nel comune di Cupello in cui insiste un fenomeno rilevato anche nell'IFFI come frana per colamento, le aree dei generatori AB02, AB05, AB06, AB10 molto vicine a dissesti perimetrati nell'IFFI ma che coinvolgono superfici anche maggiori e la stazione elettrica in località Guardiola del Comune di Fresagrandinaria, posizionata in un'analoga area in frana (fenomeno di genesi complessa e di colamento sempre nel progetto IFFI).*
- *aerogeneratori ubicati in aree definite a pericolosità da frana anche negli elaborati del PAI, generatore AB07 nel Comune di Palmoli e AB11 nel Comune di Furci, condizioni per le quali non viene condotta nessuna analisi specifica.*

*3) Elettrodotti che attraversano zone chiaramente instabili, definite tali spesso anche nel PAI, e per i quali non vengono indicati nessuna specifica soluzione tecnica o idonei particolari costruttivi, si parla solo di generiche ipotesi realizzative. Questo è il caso, ad esempio, dell'elettrodotto relativo ai generatori AB08 e AB09 a Tuffillo, quello che attraversa le zone caratterizzate geologicamente dalle cosiddette argille varicolori (unità naturalmente predisposta verso forme di dissesto) come in località San Benedetto di Palmoli, nei pressi dei centri urbani di Fresagrandinaria e Lentella ed in prossimità del fiume Treste.*

*4) Elettrodotto che attraversa il fiume Treste, nella zona di confluenza del torrente Moro, in un'area definita dal PAI a pericolosità idraulica da bassa ad elevata e con tutta una fascia di cosiddetto riassetto fluviale che fiancheggia il corso d'acqua. Anche per queste situazioni non vengono indicate soluzioni costruttive, modalità esecutive, ecc..*

*5) Evidenti criticità per l'elettrodotto che attraversa il torrente Annetchia, tra i Comuni di Palmoli e Fresagrandinaria, un corso d'acqua caratterizzato da un evidente stato di approfondimento d'alveo e con un'intensa azione di erosione laterale e di scalzamento al piede dei versanti, fenomeni che accelerano ed innescano frane e smottamenti.*

*6) Sempre nello studio del territorio interessato dal parco si parla per tutti i siti di assenza di falda (eventualmente presente solo occasionalmente nella coltre), una condizione non vera in quanto la falda è spesso presente e, altrettanto spesso, si tratta di falde importanti che alimentano sorgenti perenni come nella zona de La Spogna-Lagogrande di Tuffillo in cui traviamo le sorgenti Fonte Lame, Fonte Pallone, ecc.. La falda, inoltre, la si ritrova ad*

esempio nella zona di Cupello (generatori AB01 e AB02) e testimoniata dalle innumerevoli indagini eseguite sempre in zona per la realizzazione di alcuni impianti, senza dimenticare il sistema carsico di località Immerse citato in precedenza. Ultima notazione a riguardo, non meno importante, è che queste acque sono corresponsabili spesso dei numerosi dissesti che interessano l'area del parco eolico.

7) **Compatibilità con il P.A.I. vigente:** gran parte dell'intervento ricade nel Bacino Idrografico del Fiume Trigno, di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ad eccezione degli aerogeneratori AB02 e AB11 che ricadono all'interno del bacino idrografico del Fiume Sinello e quindi nell'ambito territoriale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale. L'aerogeneratore AB11, come citato in precedenza, ricade all'interno di un'area in frana definita a pericolosità da frana molto elevata e, secondo il proponente dell'impianto eolico, sarebbe possibile ubicare il generatore in tale area facendo riferimento all'art.16, comma 1 lettera d) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino PAI dell'Abruzzo [nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarati essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili]. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale si è espressa con una nota (Protocollo n. 1297/2024 del 08-02-2024) nella quale dice che ...gli aerogeneratori non siano considerabili "infrastrutture a rete" e quindi non rientrino nella casistica dell'articolo 16 comma 1 lettera "d" delle Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino "PAI" dell'Abruzzo. Inoltre aggiunge che ... a tali opere si applicherebbero i divieti di cui all'art. 14 comma 2 lettera "a" delle stesse Norme del PAI dei bacini abruzzesi (come, per altro, anche delle Norme di altri PAI del Distretto dell'Appennino Centrale). Viene evidenziato anche che, ... per infrastrutture a rete, quali ad esempio gli elettrodotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la rete elettrica esistente, occorre dimostrare circostanziatamente che si tratti di infrastrutture "... essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili." (art. 16 comma 1 lettera "d" delle Norme di attuazione del PAI) e che in ogni caso la loro autorizzazione deve essere preceduta dal parere favorevole dell'Autorità di Bacino sullo Studio di compatibilità appositamente redatto ai sensi dell'art. 10 e dell'Allegato E delle citate Norme di attuazione. A tal proposito si segnala ulteriormente che il documento "Relazione Idraulica e Idrogeologica" (ABSA130) non può essere in alcun modo assimilato allo "Studio di compatibilità idrogeologica" previsto dalle norme PAI, volte a garantire l'efficienza e la durabilità di opere interferenti con aree pericolose e, in questo caso, anche a tutela dell'investimento pubblico che le sostengono in quanto privo di quasi tutti i contenuti in esse richiesti.

Per quanto riguarda gli aerogeneratori, gli impianti (elettrodotti, ecc.) e le infrastrutture ricadenti nelle aree in frana del territorio del Bacino Idrografico del Fiume Trigno, di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, si possono fare analoghe osservazioni. Infatti, sempre il proponente, asserisce che tali opere sarebbero realizzabili richiamando l'Art.28 delle Norme di Attuazione di tale PAI - Realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse": La realizzazione di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse nelle fasce di pericolosità può essere autorizzata dall'Autorità competente in deroga ai conseguenti vincoli, **previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino**, a patto che:

1. si tratti di opere pubbliche e/o dichiarate di pubblico interesse non delocalizzabili;
2. non pregiudichino la realizzazione degli interventi del PAI;
3. non concorrano ad aumentare il carico insediativo;
4. siano realizzati con idonei accorgimenti costruttivi;
5. risultino coerenti con le misure di protezione civile di cui al presente PAI e ai piani comunali di settore.

Quindi, anche in questo caso, bisogna dimostrare circostanziatamente tutti questi punti, che si tratti di infrastrutture di pubblico interesse, non delocalizzabili, ecc., cosa che non si ritrova in nessuno degli elaborati presentati e tantomeno è presente il parere favorevole del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino. Inoltre, nell'Allegato 2 delle citate Norme di Attuazione (Studio di compatibilità idrogeologica) si dice che:

"Tutti i progetti relativi agli interventi che fanno eccezione ai divieti di cui agli articoli della PARTE II e PARTE III, e quelli relativi agli interventi da eseguirsi nelle zone a rischio in generale, devono essere corredati da un apposito studio di compatibilità idrogeologica commisurato alla rispettiva importanza e dimensione degli stessi interventi, che comunque non sostituisce la valutazione di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa vigente.

Lo studio dovrà dimostrare:

- a) la compatibilità del progetto con quanto previsto dal PAI, ed in particolare dalle norme di attuazione e dalle misure di salvaguardia;
- b) che le realizzazioni garantiscano, secondo le caratteristiche relative a ciascuna fattispecie e le necessità, la sicurezza del territorio in coerenza con i tre criteri di priorità fissati all'art. 31, comma 2, lettera c) della L. 183/89 e riferiti alla "incolumità delle popolazioni", al "danno incombente" ed alla "organica sistemazione".

La compatibilità idrogeologica deve essere:

- a) verificata in funzione dei dissesti che interessano le aree a rischio idrogeologico come individuate dal PAI;
- b) stimata in base alla definizione ed alla descrizione puntuale delle interferenze tra i dissesti idrogeologici individuati e le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate;
- c) valutata confrontando gli interventi proposti con il livello di rischio individuato dal PAI e con gli effetti sull'ambiente.

Lo studio di compatibilità idrogeologica deve contenere, oltre a quanto previsto dalla specifica normativa (D.M.11 marzo 1988 e s.m.i. - Circolare Min.LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483):

- a) copia dello stralcio planimetrico contenuto nel presente PAI dalla quale dovrà risultare la localizzazione degli interventi in progetto rispetto al complesso delle aree caratterizzate da diversi livelli di rischio;
- b) cartografia tematica in scala adeguata relativa a:
  - 1) danno esistente e pregresso;
  - 2) insediamento e uso del suolo;

- 3) vincoli territoriali ed urbanistici;
- c) relazioni ed elaborati riguardanti:
- 1) i metodi di calcolo adottati per il dimensionamento delle opere e per le valutazioni sugli effetti da esse indotti nel contesto fisico di riferimento;
  - 2) una valutazione analitica degli effetti indotti dalle opere nel contesto fisico di riferimento;
  - 3) le tipologie degli interventi strutturali e non strutturali necessari alla salvaguardia delle opere da realizzare e del contesto fisico nel quale le opere vengono realizzate (opere di salvaguardia e misure di salvaguardia);
  - 4) i metodi di calcolo ed i risultati delle analisi che rendono oggettivi gli effetti degli interventi di salvaguardia;
  - 5) il piano di monitoraggio per il controllo dell'efficacia degli interventi di salvaguardia ed il programma delle misure sperimentali;
  - 6) il piano di manutenzione degli interventi di salvaguardia;
  - 7) una valutazione analitica del costo complessivo dell'intervento e di ogni singola fase che concorre alla realizzazione e al suo controllo, con l'indicazione sulle procedure da porre in essere per contenerne eventuali variazioni;
  - 8) relazione di accompagnamento contenente, tra l'altro, specifiche valutazioni sulla indispensabilità delle opere e sulla loro convenienza in base all'analisi costi-benefici.

A questo proposito, riprendendo le osservazioni riportate nella nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, si rileva che il documento "Relazione Idraulica e Idrogeologica" (ABSA130), e tantomeno gli altri documenti presenti nel progetto, non può essere in alcun modo assimilato allo "Studio di compatibilità idrogeologica" previsto dalle citate norme del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Trigno (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), volte alla conservazione del suolo, alla tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

Sempre per la compatibilità dell'impianto di progetto con il P.A.I. vigente, non vengono affrontate le interferenze con il Piano per l'Assetto Idraulico relativo sempre al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Trigno (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), in quanto è previsto che un elettrodotto attraversi il fiume Treste all'altezza della confluenza del torrente Moro, come descritto nel precedente punto 4. Un'ampia area che fiancheggia il corso d'acqua è definita dal PAI a pericolosità idraulica da bassa ad elevata e comprende tutta una fascia di riassetto fluviale.

Le Norme relative al Piano per l'Assetto Idraulico definiscono negli artt. 12, 13, 14 e 15:

Nella fascia di riassetto fluviale sono consentiti i seguenti interventi:

- a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico purché tali da non pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva prevista dal Piano;
- b) demolizione senza ricostruzione;
- c) interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico - sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di tutela della pubblica incolumità;
- d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380 del 06-06-2001 e s.m.i.;
- e) adeguamento e ristrutturazione delle opere relative alle reti dei trasporti ed alle reti di adduzione e distribuzione dei servizi esistenti, sia pubbliche che di interesse pubblico, non delocalizzabili purché approvati dalla Autorità idraulica competente previo parere del Comitato Tecnico della Autorità di Bacino senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica e pregiudicare gli interventi previsti dal PAI.

Aree a pericolosità idraulica alta (PI3):

Nelle aree a pericolosità PI3, non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale, oltre agli interventi ammessi all' art.12 sono consentiti i seguenti interventi:

- a) interventi sui manufatti esistenti di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 3 comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380 del 06-06-2001 e s.m.i., senza aumentare la vulnerabilità dell'edificio, senza cambio di destinazione che aumenti il carico insediativo e senza aumenti di superfici e volumi;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 06-06-2001 e s.m.i., a condizione che siano stati realizzati o siano realizzati contestualmente gli interventi previsti dal PAI previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2):

Nelle aree a pericolosità PI2, non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale, sono consentiti, oltre agli interventi ammessi all'Art.12 - e all'Art.13 -, i seguenti interventi:

- a) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 380 del 06-06-2001 e s.m.i. a condizione che siano stati realizzati o siano realizzati contestualmente gli interventi previsti dal PAI previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente e acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino;
- b) realizzazione di nuove infrastrutture purché progettate sulla base di uno studio di compatibilità idraulica, senza aumentare le condizioni di rischio e a patto che risultino assunte le misure di protezione civile di cui al presente PAI e ai piani comunali di settore.

Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1)

Nelle aree a pericolosità PI1 sono consentiti tutti gli interventi coerenti con le misure di protezione civile previste dal presente PAI e dai piani comunali di settore.

Nel progetto, allora, non vengono analizzati gli interventi previsti in rapporto al Piano per l'Assetto Idraulico che, tra le sue finalità, ha la definizione di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e all'evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento ed il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico e la definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi e norme vincolanti relative

ad una pianificazione del territorio compatibile con le situazioni di dissesto idrogeologico e la predisposizione di un quadro di interventi specifici, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico.

7) Assenza di una campagna d'indagini geologica e geotecnica indispensabile per la progettazione di un impianto di tali dimensioni, in un'area caratterizzata da tante criticità e per il livello progettuale richiesto in una fase autorizzativa. Si fa riferimento, a volte, a pseudo indagini eseguite in precedenza senza però riportarne l'ubicazione, il periodo di esecuzione ed i certificati con i loro risultati. Si ricorda, in breve, che le indagini sono fondamentali per la caratterizzazione geologica dei luoghi, per la definizione geotecnica dei terreni attraverso cui è poi possibile, ad esempio, condurre attendibili calcoli delle fondazioni (tipologia, dimensioni) e indispensabili verifiche di stabilità dei pendii ante e post operam, definire la circolazione idrica sotterranea, ecc.. Invece, nel progetto vengono indicati parametri geotecnici dedotti non si sa come e questi poi utilizzati anche per condurre calcoli strutturali. Manca un'adeguata caratterizzazione sismica dei diversi siti e, anche in questo caso, si fa riferimento ad ipotetiche vecchie prove mentre, per opere di questa importanza, appare ovvio che sia necessario condurre specifici studi di risposta sismica locale.

8) Studio idraulico ed idrogeologico eseguito sempre in base a pseudodati di letteratura che difficilmente trovano riscontro sul territorio.

9) Assenza di una caratterizzazione ambientale dei luoghi, con l'esame delle matrici ambientali suolo, sottosuolo, acque, da prelevarsi attraverso specifiche campagne d'indagine con sondaggi ambientali, installazione di piezometri, analisi chimiche di laboratorio.

10) Relazione sulle rocce e terre da scavo basata sempre su notizie ipotetiche e quindi non verificabili, come i volumi di terreno mobilizzati realmente in ogni sito, la distribuzione effettiva dei terreni in eccesso, la necessaria caratterizzazione chimico-fisica, ecc..

## **7)- Mancanza della V.IncA. (Valutazione di Incidenza Ambientale) e del Monitoraggio in situ di flora, fauna ed habitat**

Tra i documenti forniti dalla ditta proponente e pubblicati sul portale del ministero, non è presente la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Parte degli aerogeneratori sono posizionati nelle immediate vicinanze del sito Z.S.C. "Monti Frentani e fiume Treste", ovvero gli aerogeneratori denominati AB7 (200 m dal confine della ZSC), AB6 (900 m dal confine della ZSC) e AB5 (1150 m dal confine della ZSC).

La "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE", pubblicata in gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 25.01.2019 - (2019/C 33/01), che considera anche le sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell'UE sulla corretta interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva, cita quanto segue: "Per quanto riguarda l'ambito di applicazione geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto, ma si riferiscono anche a piani e progetti al di fuori del sito, che tuttavia possono avere incidenze significative su di esso, a prescindere dalla distanza dal sito in questione (cause C-98/03, punto 51 e C-418/04, punti 232-233)". Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

Sulla base di quanto sopra risulta evidente l'importanza di effettuare studi approfonditi su flora, fauna e habitat potenzialmente impattati, anche da una singola fase degli interventi progettuali.

La Ditta proponente fornisce tra la documentazione pubblicata soltanto un documento generale di inquadramento ambientale e un Monitoraggio faunistico puramente bibliografico, come da loro stessi dichiarato nella prima pagina del documento.

Le "Linee guida regionali" sui parchi eolici, pubblicate sul portale "Ambiente" della Regione Abruzzo, al punto 6.2.1 – "Vincoli Territoriali", esprimono quanto segue: "Essi definiscono le Aree vietate alle nuove installazioni eoliche ed eventuali aree critiche, nelle quali l'inserimento di parchi eolici deve seguire dei criteri e norme particolari.". In relazione alla appena citata definizione, le Linee guida proseguono: "Sono considerate aree critiche: aree di nidificazione e caccia dei rapaci; le aree prossime alle grotte;...le aree IBA; le aree SIC; i corridoi importanti per l'avifauna;...".

Qualora gli interventi progettuali ricadessero nelle suddette aree le Linee guida specificano: "Per le installazioni eoliche sulle aree critiche è obbligatorio che il proponente conduca: un monitoraggio di almeno 1 anno per lo studio della fauna, l'analisi di eventuali impatti e della presenza di colonie di chiroteri. Lo studio dovrà essere condotto secondo i criteri definiti dal metodo BACI (Before and After

*Control Impact) e dovrà prolungarsi anche durante la fase di cantiere e per ulteriori 2 anni dopo l'avvio dell'impianto;...".*

*Considerando quindi le prescrizioni delle "Linee guida regionali", e in considerazione del fatto che in tutto il territorio in cui sono previsti gli interventi progettuali sono presenti le suddette aree critiche (vedi Allegato 3), risulta evidente come la Ditta proponente non abbia ottemperato alle disposizioni previste e specificate nelle Linee guida regionali, motivo per il quale non è pensabile e non è possibile esprimere parere positivo all'avvio del progetto del nuovo parco eolico.*

**PER LE RAGIONI SOPRAESPOSTE QUESTO UFFICIO ESPRIME PARERE CONTRARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN OGGETTO**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

**ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Chieti, lì 14 febbraio 2024.

*(inserire luogo e data)*

Il dichiarante



Firmato digitalmente da:

PASQUINI NICOLA

Firmato il 14/02/2024 19:44

Seriale Certificato: 2100715

Valido dal 18/01/2023 al 18/01/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA